



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto- Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono esclusivamente:

- IMU
- TARI
- TASI

3. Il presente regolamento si applica anche nel caso i predetti tributi locali siano affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, rilevato con emissione di avviso di accertamento divenuto definitivo dopo i 60 giorni dall'avvenuta notifica, non sospeso amministrativamente o giudizialmente. L'irregolarità si considera rilevante in presenza delle sole pretese definitive che trovano fonte in un atto impositivo non più impugnabile per decorrenza dei termini o se impugnato, deciso con sentenza passata in giudicato. Ove la pretesa fosse in contestazione, l'eventuale sospensione della sua esecutorietà giudiziale ovvero amministrativa, costituisce un arresto della procedura.

2. Il limite di importo al di sopra del quale si concretizza l'irregolarità rilevante è costituito dalla somma dei debiti IMU, TARI e TASI pari complessivamente ad Euro 2.000,00.
La predetta soglia di applicabilità, quindi, non è riferita a ciascun singolo tributo.

3. Si considera non rilevante o non più rilevante, quella irregolarità oggetto di regolarizzazione tramite una procedura di rateizzazione. Tale strumento non realizza l'irregolarità rilevante solamente in costanza di tempestività e regolarità dei versamenti alle relative scadenze.
In caso di pagamento a rate, si considera rilevante, ai fini dell'applicabilità del presente regolamento, l'importo del debito residuo.



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

1. L'Ufficio Tributi, in fase di verifica delle posizioni tributarie di soggetti che esercitano attività commerciali o produttive di beni e servizi, laddove riscontri delle irregolarità nei versamenti nella fase accertativa e coattiva, trasmette periodicamente agli uffici competenti l'elenco dei soggetti morosi per la notifica agli interessati della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi di costruire e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 120 giorni la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi l'ufficio competente emette e notifica il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, i provvedimenti amministrativi di cui al primo capoverso del presente comma verranno revocati entro 30 giorni.

2. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fidejussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateizzazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di richiesta di nuovo provvedimento)

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, dei permessi di costruire e alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive di beni e servizi, l'ufficio preposto procede a richiedere all'Ufficio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce per conto della propria ditta individuale, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica (ditta individuale), la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria è verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

3. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1, su eventuale richiesta dell'Ufficio Tributi, mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso, la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 15 giorni decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, entro i quali



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

l'Ufficio Tributi rilascerà il relativo certificato di regolarità tributaria di cui sopra, ferme restando le disposizioni del successivo articolo.

4. Quando tra la data di emissione del certificato di regolarità e la data di rilascio del provvedimento amministrativo intercorrono più di 90 giorni, l'ufficio competente provvederà a richiedere l'emissione di un nuovo certificato di regolarità tributaria.

Art. 5

(Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o ramo d'azienda)

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario o affittuario di azienda o di ramo d'azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente o affittante, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art.1 e delle relative sanzioni.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di ente, ciascun società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente all'operazione di trasformazione, fusione, cessione o affitto.

3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art.3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società o ente che dà luogo alla trasformazione, fusione o scissione, ovvero al cedente o affittante.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla conseguente approvazione del presente atto da parte del Consiglio Comunale, nei modi e nei termini di legge.

2. Il presente regolamento sarà applicabile ai soggetti, così come definiti dall'art. 3, che avranno un debito costituito da avvisi di accertamento definitivi emessi anche negli anni pregressi oppure che si troveranno nella fase della riscossione coattiva.

Art. 7

(Norma di invio)

Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti attualmente vigenti nonché quelli approvati dall'Ente.